

Pubblicato il 17/11/2017

N. 02663/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01999/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: “-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Barraja e Massimiliano Mangano, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

contro

- Ministero dell'interno - U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
- Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Masaracchia, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota prot. n. 61483 del 26 maggio 2016, comunicata a mezzo PEC con nota prot. n. 61582 di pari data;

- della nota prot. n. 69147 del 17.06.2016, in pari data comunicata a mezzo PEC;

quanto ai (secondi) motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 147497 del 30 dicembre 2016 comunicata con nota prot. n. 147649 di pari data;

- della nota ANAC prot. n. 13801 del 27 gennaio 2017 di annotazione nel casellario informatico;
- occorrendo, del verbale del gruppo interforze del 30 dicembre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno - U.T.G. - Prefettura di Palermo e i documenti depositati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;

Visto il ricorso ex art. 116 c.p.a.;

Vista la documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato;

Visti il (primo) ricorso per motivi aggiunti;

Vista l'ordinanza cautelare n. 1368 del 9 dicembre 2016;

Visto il (secondo) ricorso per motivi aggiunti;

Vista l'ordinanza cautelare n. 304 del 10 marzo 2017;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2017 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato il 27 luglio 2016 e depositato il 2 agosto successivo, la società -OMISSIS-, premesso di esercitare l'attività di noleggio e commercializzazione di gru, esponeva che, con istanza del 24 settembre 2014, aveva chiesto alla Prefettura di Palermo l'iscrizione nella c.d. white list; nel marzo del 2016, il Comune di Palermo aveva, inoltre, chiesto alla medesima Amministrazione il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del d.lgs.vo n. 159 del 2011.

In riscontro a tali istanze, erano stati adottati l'informativa interdittiva prot. n. 61483 del 26 maggio 2016 e il diniego di iscrizione alla white list prot. n. 69147 del 17 giugno 2016.

La Prefettura, precisato che la società era composta dai coniugi -OMISSIS-

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tali provvedimenti per il seguente unico articolato motivo:

Eccesso di potere sotto i profili: del difetto di motivazione e istruttoria; dell'illogicità; dello sviamento dalla causa tipica. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs.vo n. 159 del 2011 e dell'art. 1, comma 52, della l. n. 190 del 2012.

Sussisterebbe carenza d'istruttoria e motivazione.

Per la Prefettura di Palermo si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti.

Si è costituito in giudizio anche il Comune di Palermo, che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Con ricorso, notificato e depositato il 13 settembre 2016, è stato chiesto, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., che venisse ordinato alla Prefettura di esibire l'ordinanza cautelare del GIP di Palermo dell'11 marzo 2016, citata nei provvedimenti impugnati.

Tale ordinanza è stata successivamente depositata dall'Avvocatura dello Stato.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 ottobre 2016 e depositato il 3 novembre successivo, la società ha ulteriormente articolato le proprie censure sulla base della documentazione depositata dall'Avvocatura dello Stato e, in particolare, del rapporto della Prefettura e dell'ordinanza del GIP dell'11 marzo 2016.

Con ordinanza n. 1368 del 9 dicembre 2016, l'istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame delle determinazioni impugnate da parte dell'Amministrazione con particolare riferimento ai seguenti elementi: i soggetti controindicati erano legati da rapporti non di parentela, ma di affinità con il fratello dell'accomandante, il quale non faceva parte della società; le precedenti informative erano favorevoli e il "fatto nuovo" avrebbe dovuto essere costituito dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 19347/11 dell'11 marzo 2016; nell'intercettazione riportata in tale ordinanza si qualificava il -OMISSIS- non figuravano soggetti controindicati.

In esecuzione di tale ordinanza, la Prefettura di Palermo ha adottato il provvedimento prot. n. 147497 del 30 dicembre 2016 con cui, sulla base di una rinnovata istruttoria, ha confermato le proprie precedenti determinazioni.

Nel provvedimento si è, in particolare, fatto riferimento ai seguenti elementi: il legame di affinità con soggetti controindicati rilevava in quanto sussistevano cointeressenze economiche e frequentazioni; la certificazione liberatoria ad altra società dei medesimi soggetti era stata rilasciata quando non erano ancora noti gli elementi ostativi; l'intercettazione riportata nell'ordinanza rivelava consapevolezza del contesto mafioso e assenza di timore;-OMISSIS-

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 febbraio 2017 e depositato il giorno 15 successivo, la società ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento, deducendo censure analoghe a quelle del ricorso introduttivo.

Ha poi depositato una memoria con cui ha ulteriormente articolato le proprie difese.

Con ordinanza n. 304 del 10 marzo 2017, l'istanza cautelare è stata accolta ai fini della fissazione dell'udienza di merito.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto i provvedimenti con cui la Prefettura di Palermo ha negato l'iscrizione della società ricorrente nella white list e ha rilasciato un'informativa negativa al Comune di Palermo.

Preliminarmente va precisato che le determinazioni oggetto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti sono state superate da quella impugnata con i secondi motivi aggiunti, la quale è stata adottata in esecuzione dell'ordine di riesame impartito da questo TAR; ne deriva che i primi due sono divenuti improcedibili e vanno scrutinati solo i secondi.

Parimenti improcedibile è il ricorso ex art. 116 c.p.a., con cui era stata chiesta l'esibizione dell'ordinanza del GIP di Palermo dell'11 marzo 2016, in quanto prodotta in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

Sempre in via preliminare deve rinviarsi alla sentenza di questa sezione n. 2261 del 27 settembre 2017 per l'inquadramento generale della tematica dei provvedimenti prefettizi antimafia.

2. Tutto ciò posto, va esaminato l'unico motivo dedotto, con cui si contesta la carenza d'istruttoria e motivazione, che è fondato.

Precisato che la società ricorrente è costituita dai coniugi-OMISSIS-

2.1 A ben vedere il perno del ragionamento della Prefettura è il rapporto di parentela tra-OMISSIS-, in relazione al quale la Prefettura afferma testualmente che: "*è attraverso il -OMISSIS-*".

ad ambienti mafiosi è stato indicato dalla Prefettura di Palermo, per cui, allo stato degli atti, non può che farsi applicazione del noto principio di diritto secondo cui i provvedimenti antimafia non possono basarsi esclusivamente su rapporti di parentela o affinità.

2.2 Per quanto riguarda la reazione alla pretesa estorsiva, la Prefettura valorizza la circostanza che dalla dinamica della conversazione intercettata riportata nell'ordinanza di custodia cautelare emergeva una trattativa da pari a pari tra il -OMISSIS-.

Il ragionamento, seppur suggestivo, non è convincente.

Preliminarmente va rilevato che non si trattava di una pretesa estorsiva in senso stretto, ovverosia del pagamento del c.d. pizzo, ma della richiesta di uno sconto per l'acquisto di una gru, che non si è poi perfezionato in quanto non si è raggiunto un accordo tra venditore e acquirente.

Così inquadrati i termini fattuali della vicenda, non sembra al collegio che la mancanza di timore nei confronti di un mafioso, come anche la mancata presentazione di una denuncia, siano necessariamente riconducibile alla vicinanza a Cosa nostra, tanto più che la trattativa non è andata a buon fine e nessun reato di favoreggiamento è stato contestato al signor-OMISSIS-.

Ne deriva che anche tale circostanza, in assenza dell'indicazione di ulteriori elementi, non può essere considerata sintomatica della condizionabilità mafiosa della società ricorrente, cosicché non può che concludersi nel senso che, come detto, sussiste la dedotta carenza d'istruttoria e motivazione.

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso introduttivo, i primi motivi aggiunti e il ricorso ex art. 116 cpa sono improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse; il secondo ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Si ritiene di compensare le spese tenuto conto dell'elevata discrezionalità che caratterizza i provvedimenti antimafia e delle oscillazioni giurisprudenziali in questa materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili il ricorso introduttivo, i primi motivi aggiunti e il ricorso ex 116 c.p.a.; accoglie il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente e i soci della stessa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

L'ESTENSORE
Aurora Lento

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.